



OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (EX ART. 193 D.LGS N.267/2000) ED ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2025-2027 (VARIAZIONE N. 3)

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (EX ART. 193 D.LGS N.267/2000) ED ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2025-2027 (VARIAZIONE N. 3)" trasmessa all'Organo di Revisione a mezzo PEC in data 30/06/2025 (prot. comunale n. 21955/2025) per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 unitamente alla seguente documentazione contabile allegata:

- Allegato A – ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici al 1° semestre 2025
- Allegato B – variazione al Bilancio 2025-2027
- Allegato C – equilibri Bilancio 2025-2027
- Allegato D – Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2025-2027 (art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
- Attestazioni rilasciate dai Responsabili dei Servizi comunali in merito all'insussistenza di debiti fuori bilancio del D.Lgs. n. 267/2000 né passività potenziali

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente, anche con la Ragioneria Comunale, a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO, preliminarmente, che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia "pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...)";
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla deliberazione in esame.

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), 187 (Composizione del risultato di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.

EVIDENZIATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 193, comma 4, del TUEL la mancata adozione, da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RICHIAMATI i seguenti atti – esecutivi ai sensi di legge:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2025;
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27/02/2025 e successive variazioni disposte in corso d'esercizio con le seguenti deliberazioni:

G.C. n. 132 del 19/05/2025 (1^a variazione) e G.C. n. 137 del 26/05/2025 (2^a variazione), soggette a ratifica da parte del Consiglio Comunale;

- il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/04/2025.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione accerta preliminarmente che:

- L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della TARI per il 2025, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione consiliare n. 27 del 28/04/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 19/05/2025 – in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale – l'Ente ha adeguato il Bilancio di previsione 2025-2027 entro il 22/05/2025, inserendo il Fondo Obiettivi di Finanza pubblica che deve essere iscritto al codice U.1.10.01.07.001, missione 20 della parte corrente della spesa;
- l'Ente procede contestualmente ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, come previsto dagli artt. 29, comma 1, e 30, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità comunale (Allegato A alla deliberazione medesima).

PNRR

Nella Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2025-2027 (pagg. 12-13), a cui si fa espresso rinvio, sono riportate le tabelle riepilogative dello stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR/PNC allo scorso mese di giugno.

L'Organo di Revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del PEG, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di DM 11/10/2021, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Ente non ha previsto di richiedere ulteriori anticipazioni al MEF ai sensi della Circolare MEF 13/05/2024, n. 21 (*Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56*).

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato:

- > la consistenza del Fondo di riserva e del Fondo di riserva cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000; alla data del 30/06/2025 l'importo del Fondo di riserva ancora disponibile è pari ad €. 38.900,00;
- > che l'importo indicato nel prospetto del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri;
- > allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio nella gestione dei residui, tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2024;
- > come stabilito dal Principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (punto 3.3 ed esempio 5), è stata effettuata la verifica della congruità del FCDE iscritto nel Bilancio 2025–2027 per l'importo di €. 524.597,61, risultando necessario incrementarne la consistenza ad €. 551.102,64 in relazione all'incremento delle previsioni di talune poste di entrata corrente disposte con la deliberazione medesima (maggiore entrata per imposte arretrate – ruoli coattivi), riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare ulteriori rideterminazioni;
- > la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del Fondo rischi contenzioso, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2024;
- > la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3 del Fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2024;

- > che l'Ente non deve operare l'adeguamento del Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) di cui alla legge 145/2018 (comma 859 e successivi), in quanto non soggetto alla sua istituzione per l'esercizio 2025, come accertato dall'Organo di revisione con Verbale n. 2/2025 (prot. comunale n. 5970 del 18/02/2025);
- > che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

VERIFICHE SULLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2025-2027

L'Organo di revisione prende atto che ai sensi dell'art. 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000 la Ragioneria comunale, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi comunali:

- ha esperito la verifica su tutte le situazioni idonee a pregiudicare l'equilibrio di bilancio per la gestione corrente e la gestione residui;
- ha accertato l'insussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 né passività potenziali (come da attestazioni rilasciate dai Responsabili dei Servizi comunali acquisite agli atti del procedimento);
- ha rilevato la necessità di apportare variazioni di entrata e di spesa al fine di rendere rispondenti le previsioni di Bilancio all'effettivo andamento della gestione d'esercizio.

Le variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 risultano dettagliate nei prospetti contabili predisposti dall'Ufficio Ragioneria comunale ed allegati alla deliberazione medesima (allegato B) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le verifiche esperite sul permanere degli equilibri di bilancio e le correlate variazioni apportate al Bilancio 2025-2027 con la deliberazione in esame sono dettagliatamente illustrate nella Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2025-2027 (Allegato D);

APPLICAZIONE QUOTA-PARTE DI AVANZO RISULTANTE DAL RENDICONTO 2024

Il Rendiconto per l'esercizio 2024 rileva un risultato di amministrazione di €. 6.572.986,32, così composto:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Risultato d'amministrazione (A) | 6.572.986,32 |
| Parte accantonata (B) | 2.926.803,99 |
| Parte vincolata (C) | 2.637.164,14 |
| Parte destinata agli investimenti (D) | 398.027,52 |
| Parte disponibile (E= A-B-C-D) | 610.990,67 |

Si richiamano, in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ove all'art. 187, commi 1, 2 e 3-bis, dispone:
 - *“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”*
 - *“2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (...)”*
 - *“3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.”*

- il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che:
 - al punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi;
 - al punto 9.2.11 dispone: *“9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. (...)”*.

Con il provvedimento di assestamento in esame, viene applicata al Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025 – la somma di €. 476.061,46 quale quota-parte dell’avanzo risultante dal rendiconto 2024, così distinta:

| avanzo 2024 applicato | Spesa corrente € (Tit. 1) | Spese in c/capitale € (Tit. 2) | TOTALE € |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| avanzo vincolato a investimenti | - | 41.000,00 | 41.000,00 |
| avanzo destinato a investimenti | - | 84.800,00 | 84.800,00 |
| avanzo libero (parte disponibile) | 85.261,46 | 265.000,00 | 350.261,46 |
| TOTALE | 85.261,46 | 390.800,00 | 476.061,46 |

come risultante dalla tabella di dettaglio riportata nelle premesse della deliberazione in esame – a cui si fa espresso rinvio – nel rispetto di quanto stabilito, in proposito, dai sopra richiamati art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal Principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2.

In particolare, viene disposta l’applicazione di quota-parte dell’avanzo disponibile per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (art. 187, comma 2, lett. d), TUEL) per €. 85.261,46 come dettagliate nel prospetto riportato a pag. 3 della Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2025-2027, a cui si fa espresso rinvio.

L’Organo di revisione ha verificato la conformità delle sopra elencate spese al criterio stabilito dall’Allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, ove al punto 1, lett. g), opera la distinzione fra la spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, mentre il successivo punto 5 elenca quali sono, in ogni caso, le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti". Si dà atto che detta verifica è stata effettuata considerando gli orientamenti espressi, in proposito, da diverse Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (SRC Lazio, deliberazione n. 83/2019; SRC Basilicata, deliberazione n. 35/2022; SRC Lombardia, deliberazione n.ri 155/2024 e 240/2024) e ricordato che l’elenco delle suddette spese correnti a carattere non permanente costituirà allegato obbligatorio al Rendiconto dell’esercizio 2025, come stabilito dal punto 16. “Principio della competenza finanziaria” dei “Principi contabili generali”.

Si richiamano, in proposito, i seguenti orientamenti della Corte dei Conti, relativamente all’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto approvato:

- > SRC Lazio, deliberazione n. 83/2019/PAR del 24/07/2019, ove precisa: *“(…) Una volta approvato il rendiconto, l’Ente utilizza l’avanzo nei casi elencati dall’art. 187 comma 2, del TUEL, e secondo i limiti ivi indicati. Occorre, a tal riguardo, ricordare che l’elenco ha carattere tassativo e che rappresenta anche l’ordine di priorità dell’utilizzo. (...)”*.
- > SRC Basilicata, deliberazione n. 35/2022/PAR del 26/07/2022, ove precisa: *“Quanto all’individuazione della sussistenza della caratteristica di “non permanenza” della spesa, ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata: più nello specifico, è necessario che detta spesa presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all’art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo libero di amministrazione. In particolare, la caratteristica di non permanenza della spesa comporta che la stessa: - non possa mai essere fissa e costante; - manchi del carattere di continuità e certezza nel*

- tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza"; - sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune."*
- > SRC Lombardia, deliberazione n. 63/2022/PAR del 06/04/2022, ove precisa: *"In particolare, l'art. 187, c.2, indica, in detto ordine, le seguenti finalità: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (vale a dire, con tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali: cfr. SRCLOM/304/2015/PAR), il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall'assenza di continuità temporale; l'estinzione anticipata dei prestiti."*
 - > SRC Lombardia, deliberazione n. 155/2024/PAR del 14/06/2024, ove precisa: *"Sul piano delle fonti, una norma a contenuto definitorio utile a delineare la distinzione in esame è contenuta nell'allegato 7 (Codifica della transazione elementare) al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale al punto 1, lett. g), distingue la spesa ricorrente da quella non ricorrente "a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi" e al punto 5, secondo periodo, reca un elenco esemplificativo delle spese "in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti", individuate in quelle "riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti". La giurisprudenza contabile ha contribuito a chiarire che la caratteristica della non permanenza della spesa comporta che la stessa non sia fissa e costante, manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo, sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, o sia sottratta alla discrezionalità dell'ente chiamato a sostenerla (cfr. Sez. reg. contr. Basilicata n. 35/2022/PAR)."*
 - > SRC Lombardia, deliberazione n. 240 del 20/11/2024, ove precisa, in merito alla definizione specifica del termine *"spese correnti di carattere non permanente"*: *"Ferma la necessità del previo accertamento del risultato di amministrazione con l'approvazione del rendiconto, e la non necessità di destinare prioritariamente l'avanzo libero alla copertura di debiti fuori bilancio, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio o al finanziamento di spese di investimento, costituiscono spese correnti a carattere non permanente, che possono essere finanziate con l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, secondo l'articolo 187, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese temporanee e provvisorie, estemporanee, imprevedibili e incerte nella durata e anche sotto l'aspetto quantitativo, sempre che l'ente locale non si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (...)."*

L'Organo di revisione ha verificato che il Comune può procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione suddetto, in quanto non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 3-bis dell'art. 187 dello stesso Decreto.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025, compreso quando indicato nella proposta di variazione di assestamento in esame, sono state disposte le seguenti applicazioni di quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2024:

| <i>(dati espressi in €)</i> | | | | | | TOTALE |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | parte | accantonata | vincolata | investimenti | disponibile | |
| Avanzo al 31/12/2024 da Rendiconto 2024 | | 2.926.803,99 | 2.637.164,14 | 398.027,52 | 610.990,67 | 6.572.986,32 |
| quota applicata in sede di approvazione Bilancio 2025-2027 | | - | 365.393,00 | - | - | 365.393,00 |
| deliberazione GC 132/2025 - variazione n. 1 | | - | 26.378,00 | - | - | 26.378,00 |
| deliberazione CC di assestamento – variazione n. 3 | | | 41.000,00 | 84.800,00 | 350.261,46 | 476.061,46 |
| saldo disponibile | | 2.926.803,99 | 2.204.393,14 | 313.227,52 | 260.729,21 | 5.705.153,86 |
| | | | | totale avanzo utilizzato | | 867.832,46 |
| | | | | <i>parte corrente</i> | | 153.880,06 |
| | | | | <i>parte investimenti</i> | | 713.952,40 |

Si rileva la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di previsione 2025-2027 con la proposta di deliberazione di assestamento in esame, dando atto che con dette variazioni vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio, come si evince dai prospetti contabili "Allegato C" alla proposta di deliberazione medesima.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che:

- > in base a quanto dettagliatamente riportato nella citata Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2025-2027, permangono gli equilibri di bilancio di previsione 2025-2027, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia per la gestione residui e cassa, tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e di investimento;
- > le variazioni operate in sede di assestamento riguardano anche incrementi di spesa del personale, fermo restando che, dalle verifiche esperite, risultano comunque confermati i limiti di spesa di cui agli artt. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, dell'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come espressamente indicato nella proposta di deliberazione in esame;
- > vengono destinati proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti per l'importo di €. 76.787,60
- > ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2025-2027, rispettando i principi previsti dall'art.162 del citato D.Lgs;
- > le variazioni di cassa operate in sede di assestamento assicurano, in via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa che al 17/06/2025 ammontante ad €. 1.502.141,56.

Viene, quindi, verificata la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 con la proposta di deliberazione in esame, come si evince dal seguente prospetto:

| QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025-2027 - VARIAZIONE N. 3 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | esercizio 2025 | | esercizio 2026 | esercizio 2027 |
| ELEMENTI POSITIVI | competenza | cassa | competenza | competenza |
| applicazione avanzo amministrazione (+) | 476.061,46 | | | |
| maggiori entrate (+) | 715.396,86 | 715.396,86 | 73.250,00 | 66.000,00 |
| minori spese (+) | 196.129,16 | 176.129,16 | - | - |
| totale (a) positivo | 1.387.587,48 | 891.526,02 | 73.250,00 | 66.000,00 |
| ELEMENTI NEGATIVI | | | | |
| minori entrate | - | - | - | - |
| maggiori spese | 1.387.587,48 | 1.359.840,28 | 73.250,00 | 66.000,00 |
| totale (b) negativo | 1.387.587,48 | 1.359.840,28 | 73.250,00 | 66.000,00 |
| DIFFERENZA (a - b) | 0,00 | -468.314,26 | 0,00 | 0,00 |

L'Organo di revisione dà atto, infine, che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Ricordato che, come prescritto dall'art. 239, comma 1-bis del TUEL, anche in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio l'Organo di revisione deve esprimere un "motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (...)", intendendosi la sussistenza di un nesso logico, senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio

risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Si richiama, in proposito, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A/1) – Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 – ove al punto 4.2 (Gli strumenti della programmazione degli enti locali elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali, fra cui ricomprende, al punto h), le variazioni di bilancio, mentre al successivo punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)) stabilisce *“Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.”*. Ne consegue che il DUP costituisce il presupposto necessario, ai fini della verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, ma anche delle successive variazioni in corso d'esercizio.

Come espressamente indicato nella proposta di deliberazione in esame, vengono contestualmente apportate le necessarie variazioni al DUP 2025-2027 relativamente ai prospetti contenenti i dati contabili, dando atto che non subiscono variazioni gli obiettivi strategici ed operativi, né gli atti programmatici; non sussistono, infatti, nuovi investimenti da inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, né nuove forniture da inserire nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, né vi sono variazioni nella programmazione del fabbisogno di personale.

CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche esperite, come sopra indicato, l'Organo di Revisione rileva:

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2 del D.Lgs.267/2000, a seguito delle variazioni di assestamento generale operate con la deliberazione in esame viene assicurato, in via previsionale, il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, nel rispetto dei principi di cui all'art. 162 del citato D.Lgs., avendo accertato che, in questa fase della gestione non si rende necessario adottare ulteriori misure finalizzate al ripristino del pareggio, in quanto i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere, in via previsionale, un disavanzo – di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui o della gestione di cassa;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- che l'impostazione del Bilancio 2025-2027, come variato con la proposta di deliberazione in esame, è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dall'art. 1, comma 785, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati, come da attestazioni rilasciate dai Responsabili dei Servizi comunali, acquisite agli atti del procedimento;
- la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la proposta deliberazione in esame;
- che con le variazioni di assestamento di bilancio disposte con la proposta di deliberazione in esame risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore economico-finanziario ha attestato, per quanto di competenza, la regolarità tecnica e la regolarità contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, l'Organo di Revisione

RILEVA

he non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto detti equilibri sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

ESPRIME

pertanto, **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, sulla sopra citata proposta di deliberazione di assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2025–2027 (art.175 e 193 D.Lgs.267/2000) e sui documenti allegati, relativamente:

- > all'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- > alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio oggetto della variazione in esame.

EVIDENZIA

che l'adozione della proposta di deliberazione di assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio 2025-2027 dovrà essere preceduta dalla ratifica consiliare delle variazioni di Bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 132 del 19/05/2025 e n. 137 del 26/05/2025.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott.ssa ANNA ANTONELLA CAMPA – componente

dott. GUERINO CISARIO – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)